

## **Il Presidente di Regione responsabile di grave dissesto non è incandidabile a cariche elettive negli enti locali. Gli Enti locali delle Regioni autonome non sono (per ora) soggetti agli obblighi del d.lgs. 149/2011 in materia di incompatibilità e ineligibilità**

di Nicola Dessì

Parole chiave: Potere di sostituzione, Ineleggibilità e incompatibilità, Enti locali delle Regioni autonome

Riferimenti normativi: Artt. 5; 76; 100; 103 co. 2; 114; 117 co. 3, 4 e 6; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 126 Cost.; principio di leale collaborazione. Artt. 2 co. 3; 4; 4-bis; 5; 6 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Art. 1-bis co. 1 e 4 decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Massime:

1: La legge dello Stato non può disporre la rimozione dall'incarico del Presidente della Giunta regionale, in quanto commissario ad acta, in conseguenza di grave dissesto finanziario: di conseguenza, non può neanche disporre l'ineleggibilità e incompatibilità rispetto alle cariche elettive e di governo degli Enti locali.

2: Il d. lgs. 149/2011 implica una serie di obblighi per gli Enti locali: la redazione delle relazioni d'inizio e fine mandato, l'assoggettamento al controllo contabile-amministrativo da parte del Governo, la responsabilità dei Presidenti di Provincia e dei Sindaci in caso di dissesto finanziario. Secondo la Corte, però, il d. lgs. 49/2011 non si applica agli Enti locali delle Regioni autonome, finché non verranno stabilite le condizioni per l'applicazione, seguendo la procedura fissata dalla l. 42/2009.

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale da alcune Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, contro alcune disposizioni del d. lgs. 149/2011, uno dei decreti attuativi della l. 42/2009 sull'autonomia finanziaria di Regioni ed Enti locali, in seguito modificato dal d.lgs. 174/2012. Solo alcune delle questioni sono state ritenute fondate dalla Corte.

1. L'art. 2, commi 1 e 2, del d. lgs. 149/2011 prevede che il Presidente della Giunta regionale venga rimosso dal suo incarico, qualora questo, in caso di disavanzo finanziario della Regione in materia sanitaria, sia nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano di rientro, e non ottemperi a tali obblighi, risultando così responsabile di grave dissesto finanziario per dolo o colpa grave. L'art. 2, co. 3, dispone un'ulteriore sanzione a carico del Presidente rimosso: questi, per dieci anni, sarà incandidabile a cariche elettive, e non potrà essere nominato quale componente di organi di governo dell'Unione Europea o degli enti della Repubblica Italiana, ivi compresi gli Enti locali.

Secondo la Corte, il comma 2 è costituzionalmente illegittimo. Infatti, il compito di accertare la responsabilità del Presidente della Giunta è assegnato dalla disposizione censurata alla Corte dei Conti, organo il cui ruolo non è previsto dall'art. 126 Cost., che disciplina la procedura di rimozione del Presidente della Giunta. Inoltre, perché il Presidente della Repubblica possa firmare il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale è necessario il parere conforme, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali: l'art. 126 non prevede che la Commissione esprima un parere vincolante. Il dettato costituzionale, come sottolinea la Corte, è volto a far sì che l'atto di rimozione del Presidente della Giunta regionale sia conseguenza di una valutazione discrezionale operata dal Capo dello Stato, garante dell'Unità nazionale: in questo modo, c'è la possibilità di verificare se la sanzione della rimozione è effettivamente commisurata all' "ampiezza e gravità dell'inadempimento", e al tempo stesso di assumere con urgenza la corretta decisione.

La Corte rileva inoltre che l'art. 126 Cost. prevede la rimozione del vertice della Regione, mentre l'art. 2 co. 2 del d. lgs. 149/2011 si riferisce al Presidente della Giunta solo in quanto commissario ad acta, e dunque in quanto rappresentante dello Stato, nell'esercizio del suo potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost.: non è la Regione, ma lo Stato che "si assume l'onere del processo coartato di risanamento delle finanze regionali". Le due funzioni, seppure svolte dalla stessa persona fisica, devono essere separate. Di conseguenza, se, secondo l'art. 126 Cost., è previsto un regime di responsabilità in capo al Presidente della Giunta regionale (tanto da prevedere, in caso di grave violazione di legge o atti contrari alla Costituzione, la sanzione della rimozione), non è possibile che il legislatore estenda l'ambito di applicazione di questa previsione ad attività che sono espressione di un potere sostitutivo dello Stato, e non possono dunque essere imputati alla responsabilità della Regione.

La Corte, dichiarando illegittimo il comma 2, dichiara illegittimo, in via consequenziale, anche il comma 3.

2. L'art. 13 del d. lgs. 149/2011, secondo la Corte, è illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost.: non sono infatti rispettati i principi e criteri dettati dalla l. 42/2009, legge di delegazione al Governo, sulla base della quale è stato approvato il d. lgs. 149/2011. Più precisamente, in base al primo periodo dell'art. 13, il d. lgs. 149/2011 non si applica nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, se non a determinate condizioni, stabilite con le procedure previste dall'art. 27 della l. 42/2009. Questa previsione consente che il decreto venga applicato "secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli statuti".

Più in generale, la l. 42/2009, nel definire (art. 1, co. 2) il proprio ambito di applicazione, ne escludeva Regioni e Province autonome, se non limitatamente ad alcune disposizioni. Il secondo periodo dell'art. 13 del d. lgs. 149/2011, tuttavia, contraddice sia il primo periodo dello stesso articolo, sia la legge di delegazione: ciò, in quanto stabilisce che se, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, non risultano concluse le procedure previste dalla legge di delegazione, il decreto si applica anche nelle Regioni e Province autonome.

Ne consegue che il secondo periodo dell'art. 13 è illegittimo per eccesso dei limiti fissati dalla legge di delegazione, in violazione dell'art. 76 Cost.: il d. lgs. 149/2011 non si applicherà alle Regioni e Province autonome.

Gli Enti locali delle Regioni autonome, dunque, non dovranno redigere le relazioni di inizio e fine mandato del Presidente della Provincia e del Sindaco, rese obbligatorie dall'art. 4 e dall'art. 4-bis del decreto impugnato, con riferimento alla situazione patrimoniale dell'ente, e alle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato. Non saranno, inoltre, soggetti al controllo amministrativo-contabile esercitato dal Governo, in base all'art. 5, in caso di ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, disequilibrio consolidato della spesa corrente o anomale modalità di gestione dei servizi da parte dei terzi. Non sarà, infine, applicato alle Regioni autonome l'art. 6, che modifica l'art. 248 del Testo Unico degli Enti locali, prevedendo la responsabilità, per dolo o colpa grave, dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia, in caso di grave dissesto. Questi obblighi sussisteranno solo quando verranno stabilite le condizioni per l'applicazione del d. lgs. 149/2011, secondo le procedure previste dalla legge di delegazione.

ND

(Si veda il commento alla sentenza di Camilla Petrillo, *Aspetti problematici della "nuova" disciplina dello scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale*, per giurcost.org)